

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Comuni: Calendasco – Gossolengo – Gragnano Trebb.se – Rivergaro – Rottofreno – Sarmato
Sede legale Rivergaro Via San Rocco 24


Rep. n. ~~31~~ 34

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

L'anno 2017 addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 in Gragnano Trebbiense nella Residenza Municipale – Sala consigliare.

Sono presenti

- 1) **Comune di Calendasco (Pc)** nella persona di **BELTRAMETTI MARIA** nata a Piacenza il 16.07.1950, domiciliato presso l'Ente rappresentato il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Calendasco con sede in Via Mazzini n. 4 P.I. 00216710035 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco, delegata per quest'atto dal Sindaco pro tempore Zangrandi Francesco, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 2) **Comune di Gossolengo (Pc)** nella persona di **SARTORI MASSIMO** nato a Piacenza il 07.04.1965 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gossolengo con sede in Piazza Roma n. 16 P.I. 00198670333 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco, delegato per quest'atto dal Sindaco pro tempore Ghillani Angelo, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 3) **Comune di Gragnano Trebbiense (Pc)** nella persona di **CALZA PATRIZIA** nata a Piacenza il 07.09.1961, domiciliata presso l'Ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gragnano Trebbiense con sede in Via Roma n. 121 P.I. 00230280331 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 35 del 13 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 4) **Comune di Rivergaro (Pc)** nella persona di **ALBASI ANDREA** nato a Piacenza il 21.08.1981 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivergaro con sede in Via San Rocco n. 24 P.I. 00271960338 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 5) **Comune di Rottofreno (Pc)** nella persona di **VENEZIANI RAFFAELE** nato a Piacenza il 27.08.1981 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rottofreno con sede in Piazza Marconi n. 2 P.I. 00228700332 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 6) **Comune di Sarmato (Pc)** nella persona di **TANZI ANNA** nata Sala Baganza (Pr) il 05.05.1945 domiciliata presso l'Ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sarmato con sede in V.le Resistenza n. 2 P.I. 00267710333 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;



PREMESSO

I Consigli Comunali dei Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno e Sarmato, hanno approvato, con rispettivi atti, lo Statuto dell'Unione e che lo stesso è entrato in vigore;

La composizione dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta è modificata con l'uscita del Comune di Agazzano e del Comune di Gazzola, da disporre mediante la stipula di una nuova Appendice all'atto costitutivo Rep. n. 25 sottoscritto il 31.03.2015;

Che si sono regolarmente insediati gli Organi dell'Unione così come previsto dallo Statuto;

Che i Comuni aderenti all'Unione hanno approvato lo schema di Convenzione nel contenuto sottoscritto per il conferimento **DELL'ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. La gestione unitaria comporta la costituzione, da parte della Giunta dell'Unione, di un Ufficio Unico di Coordinamento per la gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l'organizzazione dei relativi servizi, con sede operativa individuata nei locali del Centro Operativo Comunale – Centro di Rivergaro – che sarà coordinato con le strutture installate nella sede COM PC1 presso il Comune di Sarmato.

2. La costituzione dell'ufficio Unico di Coordinamento è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio degli Enti aderenti;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati.

Art. 2 – Attività trasferite, ambiti di intervento e competenza dei singoli Enti.

1. Rientrano nelle attività dell'Ufficio Unico di coordinamento dell'Unione:

- a) l'attività generale di previsione dei rischi su tutto il territorio dell'Unione, avvalendosi allo scopo delle previsioni dei singoli Comuni e dei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione;
- b) l'individuazione e segnalazione ai Responsabili sia tecnici che amministrativi dei Comuni firmatari, degli interventi di prevenzione necessari a minimizzare i rischi sul territorio;
- c) la predisposizione di una procedura comune per l'ottimizzazione delle comunicazioni d'emergenza;
- d) la gestione del Piano intercomunale di protezione civile;
- e) la promozione di esercitazioni di protezione civile che vedano coinvolti tutti i soggetti necessari per testare i Piani di emergenza, comunali e/o intercomunale;
- f) la valorizzazione del volontariato di protezione civile, anche tramite convenzioni promosse dall'Unione ovvero delle singole Amministrazioni locali, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e l'utilizzo delle varie specialità, sia tecniche che operative, presenti nel territorio;
- g) l'individuazione, per il raggiungimento di particolari obiettivi, di esperti del settore a cui affidare specifiche attività di consulenza.

2. Al fine di garantire l'indispensabile supporto conoscitivo all'Ufficio Unico di Coordinamento dell'Unione, ogni Comune individua un referente tra il proprio personale.

3. Ogni Comune pone in essere le attività sotto indicate, indispensabili all'aggiornamento e gestione del proprio Piano di Protezione Civile:

- aggiornamento delle risorse di protezione civile presenti sul proprio territorio sia pubbliche che private;
- aggiornamento dell'elenco delle Associazioni di volontariato di protezione civile con le relative specializzazioni;



- aggiornamento dell'elenco dei Responsabili delle funzioni di supporto, corredato dei relativi numeri di reperibilità, con l'individuazione delle loro specifiche conoscenze in relazione alla funzione ricoperta;
- verifica delle aree di ammassamento destinate ad accogliere materiali, mezzi e operatori di soccorso nonché dei punti di raccolta per la popolazione;
- mappatura delle zone del territorio comunale che, per la loro particolare posizione e per l'esperienza storica, si prevede possano essere maggiormente a rischio in caso di emergenza;
- aggiornamento costante degli elenchi delle persone e delle famiglie presenti nelle aree a rischio.

Art. 3- Decorrenza e durata della convenzione

1.L'esercizio unificato del servizio di protezione civile decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e ha durata illimitata. Il recesso è disciplinato dall'articolo 7 dello Statuto.

Art. 4- Ambito territoriale

1.L'ambito territoriale della gestione unitaria è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 5 – Organizzazione tecnica e di indirizzo gestionale

1.Per dare attuazione alla finalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si individuano i seguenti soggetti:

- Il Responsabile dell'Ufficio Unico di Coordinamento: ha il compito di dare attuazione alle attività di cui all'art. 4 e al programma delle attività e delle priorità da perseguire elaborate dal Comitato Intercomunale. Tale Responsabile viene individuato dal Presidente dell'Unione tra i referenti addetti ai servizi di protezione civile dei vari Comuni.

- Il Comitato Intercomunale: è costituito dai Sindaci di ciascun Comune aderente alla gestione associata di protezione civile, dal Responsabile dell'Ufficio Unico di Coordinamento e dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale. Il comitato intercomunale ha il compito primario di definire i programmi da attuarsi annualmente e di stabilire gli interventi necessari nei casi di urgente attivazione dei servizi di protezione civile.

Art. 6 – Personale

1.La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività relative al Servizio di Protezione Civile verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le OO.SS. così come previsto dal CCNL e dalla normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione.

Per il personale assunto direttamente dall'Unione si applicano le disposizioni del CCNL di comparto e le disposizioni di Legge in materia

Art. 7 – Beni strumentali

1.Ogni Comune potrà conferire alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione.

2.I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 8 - Ripartizione delle spese

I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni dell'Unione e con entrate proprie. I costi saranno ripartiti fra i Comuni sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo opportuni correttivi da adottarsi da parte della Giunta dell'Unione in base all'attività svolta.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Art. 9 – Recesso

1. Il recesso dal SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE, IN AMBITO COMUNALE, DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI è deliberato dal Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

2. Il Comune, recedendo dal Servizio suddetto rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Unione costituitosi con la gestione associata salvo la restituzione dei beni ceduti in comodato.

3. In caso di recesso dal servizio, il personale già dipendente del Comune ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art. 10 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente atto, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.






Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia municipale, e alla normativa vigente.

Art. 12 – Norme finali

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al DPR n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Calendasco	Beltrametti Maria	
per il Comune di Gossolengo	Sartori Massimo	
per il Comune di Gragnano Trebbiense	Calza Patrizia	
per il Comune di Rivergaro	Albasi Andrea	
per il Comune di Rottofreno	Veneziani Raffaele	
per il Comune di Sarmato	Tanzi Anna	